



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

IL DIRETTORE

- **VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Camerino emanato con DR n. 194 del 30 luglio 2012 e modifiche successive;
- **VISTO** lo Statuto, in particolar modo l'art. 31, comma 2, lett. d), che attribuisce al Direttore della Scuola la possibilità di adottare, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- **VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 427 del 19/06/2025 con la quale è indetto l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista nei mesi di luglio (a partire dal 25 luglio) e novembre (a partire dal 14 novembre) 2025;
- **VISTO** il Decreto Interministeriale n. 570 del 20 giugno 2022, relativo alle materie oggetto della prova d'esame;
- **CONSIDERATO** che non è prevista alcuna riunione del Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute per iniziare in tempo utile l'espletamento della procedura;

DECRETA

Articolo 1 – Proposta di nomina della Commissione per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista

Con Ordinanza Ministeriale n. 427 del 19/06/2025 è stato indetto l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista nei mesi di luglio (a partire dal 25 luglio) e novembre (a partire dal 14 novembre) 2025.

Il Decreto Interministeriale n. 570 del 20 giugno 2022 specifica le materie oggetto della prova d'esame.

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni sono costituiti da un'unica prova orale svolta in presenza.

La commissione, in base al Decreto Interministeriale attuativo, deve avere composizione paritetica e deve essere costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice devono essere, per la metà, docenti universitari designati dall'ateneo, uno dei quali con funzione di Presidente della commissione, e, per l'altra metà, farmacisti designati dall'Ordine dei farmacisti della Provincia nella quale ha sede l'Ateneo di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.



Il Direttore propone di designare a far parte della Commissione giudicatrice per la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista indette per i mesi di luglio e novembre i seguenti componenti, comunicarli al Rettore per procedere alla nomina ufficiale con Decreto Rettorale:

SESSIONE DI LUGLIO 2025:

COMPONENTI EFFETTIVI (corpo docente della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute):

- prof. Giovanni Filippo Palmieri (Presidente)
- prof.ssa Catia Lambertucci
- prof. Carlo Polidori

COMPONENTI SUPPLENTI:

- prof.ssa Rosaria Volpini (Presidente)
- prof. Marco Cespi
- prof. Nazzareno Cannella

SESSIONE DI NOVEMBRE 2025:

COMPONENTI EFFETTIVI (corpo docente della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute):

- prof.ssa Rosaria Volpini (Presidente)
- prof. Marco Cespi
- prof. Nazzareno Cannella

COMPONENTI SUPPLENTI:

- prof. Giovanni Filippo Palmieri (Presidente)
- prof.ssa Catia Lambertucci
- prof. Carlo Polidori

Gli altri componenti della Commissione giudicatrice saranno nominati dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata.

Sono parte integrante del presente Decreto:

- Ordinanza Ministeriale n. 427 del 19/06/2025;
- Decreto Interministeriale n. 570 del 20 giugno 2022.



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Il presente decreto è trasmesso all'Area servizi agli studenti per gli atti conseguenti.

Articolo 2 - Ratifica Decreto

In ottemperanza al dettato, contenuto all'art. 31 comma 2, lett. d) dello Statuto, il presente Decreto verrà sottoposto a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute.



Il Direttore
Prof. Gianni Sagratini



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO** il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- VISTO** il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “*Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori*” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
- VISTA** la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “*Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 dicembre 1985, recante “*Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra*” e, in particolare, l’articolo 4;
- VISTA** la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “*Ordinamento della professione di tecnologo alimentare*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, n. 470, in ordine al “*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare*” e, in particolare, l’articolo 4;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO** il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18, recante “*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in ordine alle “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante “*Determinazione delle classi delle lauree magistrali*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla “*Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*”;
- VISTI** i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 958 del 18 ottobre 2019, con il quale il preesistente corso di Medicina Veterinaria dell'Università di Milano è stato trasferito nella sede decentrata di Lodi;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui: “*1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale*”;
- VISTI** il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38, con cui sono stati, tra l'altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d'esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 29 aprile 2020, n. 57, e 24 settembre 2020, n. 661, con cui, in attuazione del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell'esame di Stato – prima e seconda sessione 2020;
- VISTO** il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26



Il Ministro dell'università e della ricerca

febbraio 2021, n. 21, e in particolare l'art. 6, comma 8, secondo cui *“Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”*;

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”* e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6;

VISTI i decreti interministeriali attuativi degli articoli 1, 3 e 6 della richiamata legge 8 novembre 2021, n. 163;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'art. 6, comma 8-bis, secondo cui *“Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021”*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l'art. 6, comma 3, secondo cui *“Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge”*;

VISTE le ordinanze ministeriali 29 aprile 2024, nn. 633, 634, 635, con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l'anno 2024;

SENTITO il Consiglio Universitario Nazionale che si è espresso sulle sedi d'esame con parere formulato nell'adunanza del 22 gennaio 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del suindicato Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

ORDINA:

Articolo 1



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2025 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare.
2. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Articolo 2

1. I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella allegata alla presente ordinanza.

Articolo 3

1. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 giugno 2025 e alla seconda sessione non oltre il 21 ottobre 2025 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
2. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.
3. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati impossibilitati a partecipare alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 21 ottobre 2025, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
4. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente, indicato nelle norme delle singole professioni citate in premessa ed equiparate *ex D.I.* 9 luglio 2009, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
 - b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.
 - c) eventuali certificazioni *ex lege* attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
5. In luogo dei documenti di cui alla lettera a), i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
6. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
7. Il tirocinio deve essere completato massimo entro la data di inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno, prima dell'inizio dello svolgimento degli esami, l'attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del



Il Ministro dell'università e della ricerca

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

8. La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione di esame cui si è chiesto di partecipare.
9. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
10. Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.

Articolo 4

1. I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una certificazione o una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.

Articolo 5

1. I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:

Odontoiatra	Milano
Farmacista	Bologna
Veterinario	Bologna
Tecnologo alimentare	Udine
Tecnologo alimentare	Bolzano

Articolo 6

1. Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi **per la prima sessione il giorno 25 luglio 2025 e per la seconda sessione il giorno 14 novembre 2025.**

Articolo 7

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, farmacista e veterinario è conseguita previo superamento del relativo esame di Stato in modalità semplificata, disciplinato dai decreti attuativi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, D.I. nn. 568, 569 e 570 del 20 giugno 2022.
2. Ai fini della costituzione delle commissioni per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista e veterinario si applicano le disposizioni previste dai decreti attuativi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163, D.I. nn. 568, 569 e 570 del 20 giugno 2022.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 8

1. Le attività strutturate di tirocinio professionale devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso. Il tirocinio professionale persegue gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, n. 1135, recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI
ANNAMARIA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA



Il Ministro dell'università e della ricerca

**TABELLA ELENCO DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2025**

ODONTOIATRA:

ANCONA – Università Politecnica delle Marche

BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”

BRESCIA – Università degli Studi di Brescia

CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari

CATANIA – Università degli Studi di Catania

CATANZARO – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”

CHIETI – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara

FERRARA – Università degli Studi di Ferrara

FIRENZE – Università degli Studi di Firenze

FOGGIA – Università degli Studi di Foggia

GENOVA – Università degli Studi di Genova

L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila

MESSINA – Università degli Studi di Messina

MILANO – Università degli Studi di Milano

Università Vita-Salute San Raffaele

MODENA – Università degli Studi UNIMORE

NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

PADOVA – Università degli Studi di Padova

PALERMO – Università degli Studi di Palermo

PARMA – Università degli Studi di Parma

PAVIA – Università degli Studi di Pavia

PERUGIA – Università degli Studi di Perugia

PISA – Università di Pisa

ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università Cattolica del Sacro Cuore

SASSARI – Università degli Studi di Sassari

TORINO – Università degli Studi di Torino

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste

VARESE – Università degli Studi dell’Insubria



Il Ministro dell'università e della ricerca

VERONA – Università degli Studi di Verona

FARMACISTA:

BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”

CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari

CAMERINO – Università di Camerino

CATANIA – Università degli Studi di Catania

CATANZARO – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”

CHIETI – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara

COSENZA – Università della Calabria

FERRARA – Università degli Studi di Ferrara

FIRENZE – Università degli Studi di Firenze

GENOVA – Università degli Studi di Genova

MESSINA – Università degli Studi di Messina

MILANO – Università degli Studi di Milano

MODENA – Università degli Studi UNIMORE

NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

PADOVA – Università degli Studi di Padova

PALERMO – Università degli Studi di Palermo

PARMA – Università degli Studi di Parma

PAVIA – Università degli Studi di Pavia

PERUGIA – Università degli Studi di Perugia

PISA – Università di Pisa

POTENZA – Università degli Studi della Basilicata

ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università Cattolica del Sacro Cuore

SALERNO – Università degli Studi di Salerno

SASSARI – Università degli Studi di Sassari

SIENA – Università di Siena

TORINO – Università degli Studi di Torino

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste

URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

VERCELLI – Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”



Il Ministro dell'università e della ricerca

VETERINARIO:

BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”
CAMERINO – Università di Camerino
LODI – Università degli Studi di Milano
MESSINA – Università degli Studi di Messina
NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
PADOVA – Università degli Studi di Padova
PARMA – Università degli Studi di Parma
PERUGIA – Università degli Studi di Perugia
PISA – Università di Pisa
SASSARI – Università degli Studi di Sassari
TERAMO – Università degli Studi di Teramo
TORINO – Università degli Studi di Torino

TECNOLOGO ALIMENTARE:

BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”
BOLZANO – Libera Università di Bolzano
CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise
CATANIA – Università degli Studi di Catania
FIRENZE – Università degli Studi di Firenze
FOGGIA – Università degli Studi di Foggia
MILANO – Università degli Studi di Milano
NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
PALERMO – Università degli Studi di Palermo
PARMA – Università degli Studi di Parma
PADOVA – Università degli Studi di Padova
PERUGIA – Università degli Studi di Perugia
PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore
POTENZA – Università degli Studi della Basilicata
SASSARI – Università degli Studi di Sassari
TERAMO – Università degli Studi di Teramo



Il Ministro dell'università e della ricerca

TORINO – Università degli Studi di Torino

UDINE – Università degli Studi di Udine



Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
Il Ministro della salute

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli articoli 2, comma 1, n. 14), 47-bis, 47-ter e 47-quater, concernenti l'istituzione del Ministero della salute, al quale sono attribuite “*funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*” e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “*Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori*” e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “*Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, recante “*Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” e in particolare l'articolo 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157), recante “*Determinazione delle classi di laurea magistrale*”, il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale;

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*”, e in particolare l’articolo 6, comma 2;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 1946 del 23 novembre 2020, come modificato dal decreto del Segretario Generale n. 98 del 31 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 3282 del 4 febbraio 2022 con la quale, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;

RITENUTO di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;

SENTITO il Consiglio universitario nazionale il quale ha espresso il proprio parere nell’adunanza del 24 marzo 2022;

SENTITO il Consiglio superiore di sanità, il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022;

SENTITA la rappresentanza nazionale dell’ordine professionale, come previsto dall’articolo 6 della predetta legge n. 163 del 2021;

TENUTO CONTO di quanto previsto nelle Ordinanze Ministeriali di indizione della I e della II sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

D E C R E T A

Articolo 1.

Modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato.

1. Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica - classe 14/S Farmacia e farmacia industriale in base all’ordinamento previgente, o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante, ovvero coloro che hanno conseguito o conseguono all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente si abilitano all’esercizio della professione di farmacista a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate di cui al presente decreto.
2. L’esame di cui al comma 1 si sostanzia nello svolgimento di un’unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del candidato nonché le nozioni, le competenze e le abilità riguardanti il profilo professionale del farmacista, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia nonché tutti i servizi previsti dalla normativa vigente.

3. La prova di cui al comma 2 è valutata con una votazione espressa in centesimi. L'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
4. La commissione giudicatrice dell'esame di Stato di cui al presente decreto ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dall'ateneo, uno dei quali ha funzione di Presidente della commissione, e, per l'altra metà, farmacisti designati dall'Ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ateneo di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.
5. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca. Decorso cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato può chiedere a un ateneo sede del corso di laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale di sostenere l'esame di Stato di cui al presente decreto nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da MESSA
MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

IL MINISTRO
dott. Roberto Speranza



SPERANZA
ROBERTO
15.06.2022
15:41:36 UTC